STATUTO

DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. - società Metropolitana di Mobilità" TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE

Art. 1 - DENOMINAZIONE - NATURA GIURIDICA

È corrente la società per azioni denominata:

"BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. - società Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.".

La società è soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Brescia ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile.

La società è in house del Comune di Brescia.

La società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non rientra nella categoria prevista dall'art. 2325 bis del Codice Civile.

La società è controllante di altre società in veste di capogruppo e applica il Capo IX del Titolo V del Libro V del Codice Civile; è tenuta alla formazione del bilancio consolidato ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 2 - SEDE

La società ha sede in Brescia.

Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi anche secondarie, rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie.

Art. 3 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e l'assemblea straordinaria ha facoltà di proroga o di anticipato scioglimento.

Art. 4 – OGGETTO

La società, in ottemperanza alle direttive del Comune di Brescia ha per oggetto principalmente la gestione dei processi di mobilità delle persone e delle merci e di governo del traffico.

Con riferimento a tali processi la società provvederà:

- a. al coordinamento degli aspetti normativi, finanziari ed operativi dell'appalto e successiva realizzazione e messa in esercizio di sistemi di trasporto innovativi;
- b. alla realizzazione e/o gestione di parcheggi di superficie, sotterranei, autosilo, autostazioni ed impianti connessi e tutte le attività collaterali e funzionali, gestione ed esercizio di posti auto su strada soggetti alla regolamentazione della sosta con o senza pagamento di una tariffa;
- c. all'attività di noleggio, riparazione e vendita al pubblico di veicoli e relativi ricambi ed accessori, motociclette, ciclomotori e biciclette; alla gestione della rimozione forzata dei veicoli; al controllo delle aree di sosta, delle corsie riservate per il trasporto pubblico;
- d. alla realizzazione, manutenzione e gestione di impianti fissi ed informatici e telematici connessi alla mobilità;
- e. all'impianto ed esercizio di apparati semaforici, di segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa;
- f. all'attività di studio, monitoraggio e progettazione della mobilità, pubblica e privata, nelle sue diverse componenti;
- g. all'esercizio e gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, nonchè attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, esclusa ogni forma di attività relativa alla

commercializzazione pubblicitaria;

- h. all'attività di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di ponti radio, di impianti telefonici, radiotelevisivi, di telecomunicazione, telematici ed elettronici di ogni genere;
- i. alla distribuzione, assemblaggio, commercio al dettaglio ed all'ingrosso, anche per importazione ed anche per rapporto di commissione, con o senza deposito di merci e materiali delle imprese mandanti, di prodotti e servizi nel campo delle telecomunicazioni in genere, di materiale elettronico, informatico, telematico, di prodotti ausiliari;
- j. al trasporto pubblico di persone con qualsiasi mezzo: l'esercizio dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani, su gomma e su rotaia, di superficie e sotterranei; lo svolgimento di servizi di trasporto atipici per disabili e di altri servizi di trasporto individuale richiesti da soggetti pubblici o privati; lo svolgimento di servizi complementari di trasporto persone, quali servizi turistici, di noleggio anche a mezzo di fuori linea e di trasporto merci, anche per conto terzi; l'attività di officina; la gestione del magazzino e la vendita di automezzi; l'attività di vendita di titoli di viaggio, promozione ed informazione circa i servizi di trasporto e le attività connesse;
- k. all'esercizio di impianti fissi di trasporto pubblico;
- I. all'esercizio di servizi di trasporto merci su strada, gestione di centri di movimentazione merci (interporti), gestione di magazzini di custodia e deposito per conto terzi (merci deperibili e non deperibili), servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- m. all'esercizio di attività di autotrasporto di cose per conto terzi;
- n. all'esercizio e gestione di attività di vigilanza di cui al T.U. 18.06.1931, n. 773, e ss.mm.ii. ed attività di portierato in genere;
- o. alle attività di progettazione, realizzazione e gestione, di impianti di produzione, trasporto, di distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica di ogni genere, di impianti telefonici, radiotelevisivi, di telecomunicazione, telematici ed elettronici di ogni genere, di antenne e di impianti di protezione da scariche atmosferiche, di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie, di impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua di ogni genere, di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme di ogni genere, di impianti idraulici e termici di ogni genere, di impianti di sollevamento di persone e/o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, di impianti di rilevazione e prevenzione incendi e di protezione antincendio;
- p. alle attività di formazione, addestramento, orientamento professionale, limitatamente agli ambiti di cui al presente articolo.
- La società può inoltre svolgere qualsiasi attività, comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione, costruzione e relativa gestione degli impianti necessari da chiunque commissionate.
- Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa. In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere al rilascio di fideiussioni e di garanzie reali, all'acquisto di azioni, al rilascio di avalli, all'assunzione di mutui, fidejussioni, garanzie in genere, all'acquisizione, alla

cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende, con esclusione della possibilità di collocamento; per la finalizzazione dell'oggetto sociale può inoltre procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Le fideiussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa.

La società opera esclusivamente nel rispetto degli indirizzi assegnati dal Comune di Brescia. Detti atti di indirizzo, il presente statuto e gli atti di regolamentazione dei rapporti tra ente e società garantiscono il controllo del primo sulla seconda, analogo a quello che l'ente esercita su un proprio ufficio. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Brescia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolto anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

Art 5 - CONTROLLO ANALOGO

Oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del Codice Civile, la società è soggetta alla direzione e coordinamento del socio pubblico che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonchè l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria.

Il controllo analogo è esercitato dal socio pubblico ed è effettuato attraverso i propri organi ed uffici.

I rapporti tra la società ed il socio pubblico per lo svolgimento delle attività alla stessa affidate sono regolati da appositi contratti di servizio, stipulati previa approvazione dell'organo competente, nei quali sono disciplinati i contenuti tecnici ed i livelli qualitativi del servizio, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i corrispettivi delle stesse, gli strumenti e le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo delle prestazioni rispetto ai livelli fissati, le cause di risoluzione e recesso, le sanzioni in caso di non conformità delle prestazioni o di inadempimento contrattuale.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 52.000.000,00 (cinquantaduemilioni virgola zero zero) diviso in n. 100.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 Euro cadauna. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, l'organo amministrativo può richiedere ai soci versamenti in conto capitale. La società può, altresì, ricevere finanziamenti ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge.

Il capitale sociale dovrà essere integralmente posseduto dal Comune di Brescia, che è quindi socio unico della società, fatto salvo quanto previsto al successive articolo 8.

Art. 7 - AZIONI

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente Statuto.

Art. 8 - TRASFERIMENTO DI AZIONI

La maggioranza assoluta delle azioni spetta al socio Comune di Brescia.

È esclusa in ogni caso la cessione a soggetti diversi da enti pubblici di quote anche minoritarie del capitale sociale.

Art.9 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, e può essere convocata anche fuori della sede sociale.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Per le competenze assembleari si richiamano gli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile; sono comunque di competenza dell'assemblea ordinaria:

- la nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente:
- la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ivi compreso il Presidente;
- l'approvazione dei piani programmatici annuali;
- l'approvazione di fideiussioni di importo superiore a 1 milione di Euro ciascuna;
- l'assunzione di mutui di importo superiore a 3 milioni di Euro ciascuno;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma di importo superiore ad 500.000,00 Euro ciascuna, sia pur nel rispetto della normativa vigente in materia;
- l'approvazione del bilancio consolidato di Gruppo;
- l'indicazione del nominativo dell'Amministratore Unico o dei nominativi dei componenti dei Consigli di Amministrazione e dei nominativi dei componenti dell'organo di controllo delle società controllate dalla società "BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. Società Metropolitana di Mobilità".
- l'approvazione degli atti di indirizzo con i quali le AmmInistrazioni Pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

Art. 10 - OBBLIGAZIONI

L'assemblea può deliberare in ogni tempo l'emissione di obbligazioni, ordinarie o convertibili, con o senza warrant, nominative o al portatore, ai sensi degli articoli 2410, 2411 e 2412 del Codice Civile.

La società può emettere strumenti finanziari di ogni tipo e comunque denominati, consentiti dalla legge, con le stesse modalità, termini e massimali di valore previsti per le obbligazioni, con cui fanno cumulo agli effetti dei limiti all'emissione previsti dall'art. 2412 del Codice Civile.

Inoltre, per deliberazione dell'assemblea ordinaria, la società potrà costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare, a norma degli articoli della Sezione XI del Capo V, Libro V del Codice Civile.

Art. 11 - DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso spetta esclusivamente nei casi inderogabili di legge.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 12 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a norma del presente Statuto.

L'assemblea è validamente convocata mediante avviso comunicato ai soci e ai sindaci con qualsiasi mezzo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea di prima convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate con le formalità di legge, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi presenzino la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Art. 13 - CONVOCAZIONE

L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni nei casi previsti dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene altresì convocata quando ne faccia richiesta il socio pubblico che deve indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Art. 14 - INTERVENTO E VOTO

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, senza bisogno di deposito previo dei certificati azionari.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Al Presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

È valido l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 15 - PRESIDENZA E SEGRETERIA

L'assemblea è presieduta, in caso di Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di organo amministrativo monocratico, dall'Amministratore Unico.

In caso di Consiglio di Amministrazione, per l'ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dall'amministratore presente più anziano d'età.

In caso di Amministratore Unico, per l'ipotesi di assenza o di impedimento dello stesso, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

Il Presidente dell'assemblea ha tutti i poteri, prerogative e funzioni previsti dall'art. 2371 del Codice Civile e pertanto verifica e dichiara la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, assegna i tempi ed il numero degli interventi consentiti per la discussione, stabilisce le modalità di votazione con esclusione del voto segreto, accerta ed annuncia i risultati delle votazioni.

Degli esiti di ogni singola attività deve essere dato conto nel verbale, che è stato redatto sotto la direzione del Presidente, sottoscritto da entrambi. In caso di disaccordo, il segretario ha diritto di iscrivere alla fine del verbale i motivi del proprio dissenso.

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 16 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a norma di legge.

TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 17 - ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società stessa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI bis del Capo V del Titolo V del Libro V del Codice Civile.

Qualora la società abbia un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12.07.2011, n. 120, e dal d.P.R. 30.11.2012, n. 251.

I componenti dell'organo amministrativo, sia esso un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione, non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

I componenti dell'organo amministrativo, sia esso un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione, durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di Consiglio di Amministrazione, quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine.

In caso di Consiglio di Amministrazione, gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nomina.

In caso di Consiglio di Amministrazione è esclusa la carica di Vicepresidente a meno che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

All'organo amministrativo della società si applica il Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 1994, n. 444.

Ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile spetta al socio Comune di Brescia la nomina della totalità dei componenti il Conisglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società.

Può, quindi, contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, senza limitazione di sorta, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di legge e del presente Statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

La società è controllante di altre società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e si trova in posizione di capogruppo, svolgendo funzioni di direzione unitaria ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile; in relazione a questa posizione, la società potrà intrattenere rapporti di scambio di beni e servizi con qualsiasi società del gruppo a condizioni di "vantaggi compensativi".

Nell'ambito, nei limiti e nelle condizioni di queste attività, i componenti dell'organo amministrativo non saranno in posizione di "conflitto di interessi".

Art. 19 - RAPPRESENTANZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo può nominare in qualsiasi momento un Direttore Generale e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

In caso di Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, ove nominato, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio ed esercita i poteri che gli vengono delegati.

In caso di Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società con la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, per gli atti loro delegati, al Direttore Generale e ai procuratori.

In caso di Amministratore Unico, la rappresentanza della società con la firma sociale spetta allo stesso o, per gli atti loro delegati, al Direttore Generale e ai procuratori.

Ogni soggetto, che abbia ricevuto deleghe, può a sua volta delegare poteri ricevuti per il compimento di singoli atti o di parte di categorie di atti.

In caso di Consiglio di Amministrazione, questo può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Oltre a quelli definiti non delegabili dall'art. 2381 del Codice Civile, l'organo amministrativo non potrà comunque delegare a chicchessia i seguenti atti:

- nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti e del Direttore Generale;
- approvazione dell'organigramma e del funzionigramma aziendali;
- piani operativi annuali, piano di investimento e di assunzione del personale o budget di previsione, da approvare entro la fine di ciascun anno solare;
- predisposizione e modifica dei contratti di servizio;
- alienazioni di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know how, di valore superiore a 300.000 Euro, per ogni singola transazione;
- acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma, di importo inferiore a 500.000 Euro;
- concessioni di prestiti per importi superiori a 300.000 Euro per ogni singolo atto;
- acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, cessione e permuta di beni immobili di valore superiore a 300.000 Euro per ogni singola transazione;
- assunzione di mutui di importo inferiore a 3 milioni di Euro.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di Consiglio di Amministrazione, tale organo si adunerà anche fuori della sede sociale ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione sarà fatta per lettera anche brevi manu, telegramma, fax, telex e posta elettronica, o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore ed ai membri del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza in cui basterà il preavviso

pervenuto almeno un giorno prima.

In caso di impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal consigliere più anziano di età. In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si ritengono regolarmente costituite con la presenza di tutti i consiglieri e dei sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente nel quale deve trovarsi pure il segretario onde consentire la formazione del verbale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle deliberazioni si farà constare mediante verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal segretario. Per la formazione del verbale valgono le regole stabilite nel precedente art. 14.

Art. 21 - COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Compete all'assemblea ordinaria determinare annualmente l'importo complessivo del compenso per l'attività dell'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, per l'attività di tutti i componenti di tale organo.

È fatto divieto di corrispondere ai membri dell'organo amministrativo della società gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

TITOLO V SINDACI

Art. 22 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti con qualifica di "revisori legali", nominati in conformità agli obblighi di cui alla Legge 12.07.2011, n. 120, e al d.P.R. 30.11.2012, n. 251.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. L'assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.

Al Collegio Sindacale della società si applica il Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 1994, n. 444.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale della società gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile spetta al socio Comune di Brescia la nomina di tutti i componenti del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata, per determinazione dell'assemblea ordinaria, da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. La revisione legale dei conti sulla società non può essere affidata al Collegio Sindacale.

TITOLO VI BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Art. 23 - ESERCIZI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 24 - BILANCI ED UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, sono destinati:

- il 5% alla riserva legale fino al limite di legge;
- il 15% a riserva statutaria;
- il residuo a disposizione dell'assemblea per dividendo agli azionisti o per quelle destinazioni che determinerà.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ, CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 25 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

In caso di scioglimento della società l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione. Si applicano comunque le norme previste dall'art. 2487 del Codice Civile.

Art. 26 - FORO ESCLUSIVO

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia.

Art. 27 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia.

Non si applicano le eventuali disposizioni del presente Statuto che siano in conflitto con le disposizioni di cui al D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica") e ss.mm.ii. o con ulteriori disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia.

FIRMATO:

ANTONELLA LODA LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO Vi è sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Brescia (BS), lì cinque luglio duemilaventidue (05/07/2022).